

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. N. 799 / S.N.

Roma, 2 ottobre 2017

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco GABRIELLI

Al Ministero dell' Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali

R O M A

OGGETTO: Urgenti interventi normativi volti a risolvere paradossi annidati nella trama ordinamentale disciplinata con il D. Lgs. 95\2017.

Preg.mo Capo della Polizia,

oltre alle già segnalate discrasie nelle precedenti note inviateLe dall' Organizzazione sindacale che rappresento, ritengo doveroso rimarcare e sottoporre alla Sua attenzione il paradosso gerarchico per il quale il vice commissario del nuovo ruolo ad esaurimento, dopo essersi sottoposto a prove e rischi di non poco momento (a proposito di prove, un regolamento che contempla prove attitudinali appesantisce il concorso anche -e non solo- per le connesse lungaggini), è collocato in quiescenza nella qualifica già rivestita di vice commissario, a fronte invece dell'ispettore superiore che va in pensione saltando (in maniera sacrosanta, sia chiaro) tre qualifiche e approdando a quella di commissario. Anche da ciò s'intuisce quanto la qualifica di vice commissario sia, almeno nell'ambito del ruolo direttivo ad esaurimento, una posizione di brevissimo transito, che pertanto a nostro avviso non dovrebbe oltrepassare la soglia della prima parte di corso, il cd. periodo "applicativo", ma che - secondo la norma - è destinato a rimanere tale per tempi indefiniti a causa della pianificazione frammentata e diluita negli anni dei cinque corsi.

Rimanendo in questo ambito ordinamentale, è opportuno rimarcare un'altra notevole criticità di natura economica che riguarda le qualifiche apicali di tutti i ruoli, sia ordinari che tecnici, e che necessita di opportuni correttivi. La questione concerne la previsione che tutti gli appartenenti alle qualifiche apicali che passeranno al ruolo superiore subiranno una diminuzione del parametro stipendiale.

Per tutti questi casi è stata prevista la corresponsione di un assegno perequativo che compensi la diminuzione del parametro. Ma nel progetto di riordino è stata inserita una iniqua difformità: per il ruolo dei funzionari tale assegno sarà "cumulabile" ai parametri mentre per tutti gli altri ruoli tale assegno sarà solamente "riassorbibile" con un evidente danno economico per tutti gli assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari del ruolo ordinario e del ruolo tecnico che nel corso degli anni transiteranno al ruolo superiore.

Per esemplificare riportiamo il caso del ragguardevole divario retributivo tra il sostituto commissario coordinatore (avente diritto al concorso) e il vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento (d'ora innanzi, "R.E.") che innescherà appunto il meccanismo di un assegno ad personam, compensativo da un lato ma "riassorbibile" dall'altro, per cui tale assegno personale "riassorbendosi" sterilizzerà gli aumenti contrattuali, la III tranche di assegno funzionale per coloro che la dovessero maturare nel periodo in esame e ogni altro, eventuale incremento retributivo.

SEGRETERIA NAZIONALE

Dunque, niente aumenti per questi meritori colleghi anziani che si cimenteranno nel passaggio concorsuale alla qualifica superiore di vice commissario R.E. (superiore, sì?!), il che finirà per ripercuotersi anche sulla liquidazione calcolata sull'ultima retribuzione, in quanto deprivata degli aumenti; quindi, se banalmente il pensionando vice commissario R.E. si troverà con 200 euro in meno (mettiamo che sia tale la sommatoria del prossimo aumento contrattuale, dell'assegno di funzione ecc. questi, saranno risucchiati dall'assegno personale compensativo -compensativo, sì?! Riassorbibile come una pompa idrovora anche!-) sull'ultimo stipendio medio, li perderà per tutti gli anni pregressi: chi avrà, ad esempio, quarantacinque anni di anzianità utile (servizio effettivo, anni riscattati, laurea, periodi ricongiunti ecc.) perderà fino a novemila euro!

Per non parlare della retribuzione del lavoro straordinario che avranno tutti i vice commissari R.E. che rimarranno "sospesi" (a bagnomaria) in tale qualifica iniziale, magari per diversi anni; retribuzione che sarà notevolmente inferiore, per effetto degli oltre 11 punti parametrali in meno che i vice commissari R.E. avranno rispetto a quello in godimento al momento del concorso, riferito alla qualifica di sostituto commissario coordinatore.

Come poter risolvere le discrasie testé sommariamente descritte? Semplice, occorrerebbe la sola, seguente, piccola modifica:

BASTEREBBE CONFERIRE LA CARICA DI COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI R.E. AL TERMINE DELLA PRIMA TRANCHE DI CORSO (QUELLO DENOMINATO "APPLICATIVO", DELLA DURATA DI UN MESE), prevedendone la decorrenza utile dei previsti due anni e tre mesi, ai fini della promozione a commissario capo, dal momento del termine di tutto il corso di formazione (in pratica, alla fine del bimestre formativo, evitando, così, aggravii di spese); TALE CORRETTIVO PRENDEREBBE DUE PICCIONI (PARADOSSO GERARCHICO E BLOCCO ECONOMICO) CON UNA FAVA, SENZA SIGNIFICATIVI AGGRAVI ECONOMICI, ATTESA L'IDENTITÀ DEL PARAMETRO (148) TRA I CANDIDATI TUTTI SOSTITUTI COMMISSARI COORDINATORI- E I COMMISSARI R.E.

Bisognerà anche valutare ed attivare delle clausole di salvaguardia per coloro che assumeranno la denominazione di "coordinatori" prevista per tutti i ruoli della Polizia di Stato, fatta eccezione per quello unico dei funzionari, per far sì che essi, quando dovessero concorrere per la prima qualifica del ruolo superiore -specie se non lontani dal pensionamento per vecchiaia-, non subiscano la voracità di un assegno ad personam capace di assorbire gli aumenti retributivi.

Un'ultima questione che mi preme evidenziare è quella degli ispettori capo che hanno una notevole anzianità nella qualifica, ben superiore ai nove anni richiesti per lo scrutinio a ispettore superiore; notevole anzianità scaturente non da loro negligenze, bensì dall'ingolfamento pregresso, ultra quindicennale nella qualifica degli ispettori capo.

Per essi, bisognerà trovare un modo per valorizzare gli anni sovrachianti i nove richiesti per l'inquadramento nella immediata qualifica superiore, contemperando tale rimedio con i diritti di coloro che già insistono in tale qualifica di ispettore superiore i quali comunque non dovranno essere scavalcati.

L'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti, nell'auspicio di riuscire a ricondurre nel giusto alveo l'intera questione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Valter Mazzetti**

Valter Mazzetti